

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
N. 284/2026 R. Sent. [REDACTED]
[REDACTED]

Del 13.04.26

[REDACTED] Depositata in udienza il 13.04.26

[REDACTED] Irrevocabile il [REDACTED]

[REDACTED] Scheda redatta il [REDACTED]

[REDACTED] Al P.M. per esecuz. il [REDACTED]



TRIBUNALE DI ENNA

Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, in persona del dott. Ludovico Vella, all'udienza del 13.04.26, con l'intervento del P.M., dott.ssa Guarnera Lorenza V.P.O., e con l'assistenza del Cancelliere Esperto Dott.ssa Maria Angela Gentile, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nei confronti di:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] con domicilio dichiarato in [REDACTED]
[REDACTED];

Libero-assente

difeso di fiducia dall'avv. Davide Tutino, del Foro di Catania.

IMPUTATO

per il delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 624 e 625 comma 1 nn. 2 e 7 c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, si impossessava di una tuta (giacca e pantaloni) di colore blu, Hugo Boss, per un valore commerciale di euro [REDACTED] n. 1 paio di scarpe di colore bianco marca Puma per un valore commerciale di euro [REDACTED] e di un maglione grigio marca Tommy Hilfiger per un valore commerciale di euro [REDACTED] sottratti

*all'interno dei negozi [REDACTED] – siti presso [REDACTED]
[REDACTED] contrada [REDACTED] – avvalendosi di un mezzo
fraudolento e con violenza sulle cose, consistite nel tranciare, togliendoli, i ganci antitaccheggio e
nell'occultare la suddetta merce all'interno di una busta in suo possesso, e poi superava le barriere
poste davanti alle casse dei negozi.*

*Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose avvalendosi di un mezzo
fraudolento su cose esposte alla pubblica fede.*

In Agira (EN) il 05.01.2023

In cui sono parti offese:

[REDACTED]

Le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione diretta a giudizio emanato, in data 05.12.2023, dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Enna, l'odierno imputato è stato chiamato a rispondere del reato meglio indicato nel capo di imputazione sopra riportato.

All'udienza del 26.02.24, il Giudice, stante la regolarità delle notifiche, dichiarava l'assenza dell'imputato e dava atto dell'avvenuta remissione di querela da parte di Bucalo Giovanni (l.r.p.t. della [REDACTED]

[REDACTED]), così come risultante dal verbale di remissione di querela del 20.10.23 in atti, ed accettata dall'imputato, giusto verbale di accettazione del 24.10.23, in atti.

Alla successiva udienza del 27.05.24, il difensore dell'imputato dava atto di aver provveduto ad inoltrare offerta reale con pec del 29.04.24 alle restanti persone offese, senza aver tuttavia ricevuto alcun riscontro dalle stesse e, pertanto, chiedeva la definizione del processo ai sensi dell'art. 162 ter cp, nonché in subordine l'estinzione del reato per remissione di querela ed in ulteriore subordine la definizione del processo mediante MAP. Il Tribunale, previa acquisizione della predetta offerta reale, riservava ordinanza e all'esito dell'udienza, rilevato che l'offerta della somma a titolo di risarcimento del danno non veniva attuata nelle forme previste dal codice civile, rinviava all'udienza del 30.09.24 per l'audizione delle pp.oo. come previsto dall'art. 162 ter c.p.

Alla predetta udienza il difensore dell'imputato dichiarava di aver eseguito l'offerta reale nelle forme dell'art. 137 cpc, insistendo nella declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 ter cpp; comunque, stante l'assenza delle pp.oo. regolarmente citate, chiedeva altresì l'estinzione del reato per remissione tacita di querela ai sensi dell'art. 152 cp ed in ulteriore subordine chiedeva un rinvio per poter far accedere l'imputato alla MAP. Il Tribunale, in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 1208 e ss c.c. in tema di offerta reale, rigettava l'istanza di estinzione del reato ex art. 162 ter cp e rinviava all'udienza del 03.03.2025 onde consentire all'imputato di accedere alle fasi propedeutiche per poter richiedere la MAP.

Alla predetta udienza, essendo pervenuto il programma di trattamento da parte dell'UEPE di Catania,

le parti chiedevano sospendersi il processo per messa alla prova dell'imputato; il Tribunale, a seguito della riserva incamerata alla predetta udienza, con ordinanza del 03.03.2025 ammetteva l'imputato alla prova ex art. 168 bis e ss c.p. rinviando all'udienza del 13.04.26 per esito MAP.

Alla predetta udienza il Tribunale – dopo aver dato atto del mutamento della persona fisica del giudice e dopo aver confermato i precedenti provvedimenti già resi, nulla osservando le parti – dava atto dell'acquisizione della relazione finale dell'U.D.E.P.E. Invitate a pronunciarsi, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe. Il Giudice, quindi, si è ritirato in camera di consiglio in esito alla quale ha pronunciato la sentenza.

IN FATTO E IN DIRITTO

Tanto premesso, il reato di cui al capo di imputazione è estinto per esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 464 *septies* c.p.p.

Al riguardo, non appaiono sussistenti i presupposti per l'emissione di una sentenza di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p.

Secondo quanto affermato dalla norma sopra richiamata, *“quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”*.

Sulla base del disposto normativo, quindi, l'obbligo di addivenire a una pronuncia assolutoria più favorevole sussiste soltanto se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità dell'imputato emerga, in modo evidente, dalle circostanze di fatto poste alla cognizione del Giudice, dovendo prevalere, in assenza di tale condizione, l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass. 5233/2025; Cass., sez. 4, 05/11/2009, n. 43958).

Ora, il concetto di “*evidenza*” richiamato dalla disposizione citata presuppone una ricostruzione dei fatti da cui emerge la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva da ricondurre la valutazione da compiersi da parte del giudice al concetto della constatazione e non a quello del vero e proprio apprezzamento (cfr., in termini, Cass. Pen., Sez. VI, 25 marzo 1999, n. 3945, Di Pinto ed altri; Cass. Pen. Sez. II, 19 febbraio 2008, n. 9174).

Secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, “*costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento*” (cfr. Cass. Pen. n. 32689/2024; in tal senso anche Cass. Pen., Sez. Un., 28 maggio 2009, n. 35490).

Dai tali principi consegue che solo in presenza di “*prova evidente*” di non colpevolezza ovvero di insussistenza del fatto, il giudice soggiace all’obbligo del proscioglimento nel merito, in ossequio al principio del *favor rei*. In altri termini, la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato è assoggettata alla regola della prevalenza del proscioglimento nel merito, quando tale conclusione ne rappresenti il normale epilogo alla luce di emergenze probatorie chiare e non contestabili.

Nel caso di specie, considerato che la richiesta di messa alla prova è intervenuta prima che venisse svolta qualsiasi attività istruttoria, non sono emersi elementi idonei ad escludere in modo evidente la responsabilità penale dell’imputato per il fatto allo stesso ascritto.

Ne consegue che, non sussistendo i presupposti per l’emissione di una sentenza di proscioglimento nel merito, deve, quindi, essere dichiarata l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

Al riguardo, la volontà dell’imputato di mettere in atto condotte riparative è stata manifestata con costanza e perseveranza.

Come risulta dalla relazione conclusiva dell’U.D.E.P.E. del 30.03.2026, l’imputato ha svolto il Lavoro di Pubblica Utilità presso l’Associazione [REDACTED] (sita [REDACTED]), occupandosi delle attività connesse all’accudimento dei gatti della colonia unitamente ai volontari dell’associazione.

Dalla predetta relazione e dalla nota trasmessa dall'operatore sociale si evince che l'imputato ha svolto l'attività con interesse, costanza e dedizione, rispettando gli orari e gli impegni presi.

Alla luce di queste considerazioni e della relazione finale del funzionario dell'UEPE, va pronunciata sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'odierno imputato, in ordine al reato allo stesso ascritto, poiché lo stesso è estinto per esito positivo della messa alla prova.

In ordine alle cose sequestrate con verbale del 05.01.2023 (limitatamente a nr. 1 tronchese da elettricista avete manici di colore nero e rosso, atteso che le restanti cose sottoposte a sequestro sono state oggetto di dissequestro e restituzione come da verbali del 10.01.23 in atti), se ne dispone la confisca, trattandosi di *instrumenta sceleris*, con successiva distruzione degli stessi, tenuto anche conto della natura del bene e del modesto valore dello stesso, di talché la vendita all'asta costituirebbe unicamente un onere per l'amministrazione.

Motivazione contestuale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 531 c.p.p., 168- *ter* c.p. e 464-*septies* co. 1 c.p.p.

dichiara **non doversi procedere** nei confronti di [REDACTED]

in ordine al reato allo stesso ascritto perché estinto per esito positivo della messa alla prova.

Visto l'art. 240, c.p.,

dispone la confisca e la distruzione della cosa in giudiziale sequestro.

Enna 13.04.2026

Il Giudice



FIRMATO E DEPOSITATO
il 13/04/2026 alle ore 19:03
LUDOVICO VELLA

La presente motivazione è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Marina Castro addetta all'Ufficio per il Processo.



DEPOSITATA IN DATA
13/04/2026
LA SENTENZA N 288 DEL
13/04/2026
GENTILE MARIA ANGELA
13/04/2026 19:17